



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 19 DEL 22 APRILE 2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2024 addì 22 del mese di aprile, alle ore 20:00, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione.**

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	SI	MAGAROLI MILENA	SI
CEVENINI FEDERICA	SI	D'ARCO MATTEO	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	FAZZI STEFANIA ROSAMARIA	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	VASON MONIA	SI
DI OTO MATTEO	SI	CORRENTE CARMINE	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
CUOMO ALESSIA	SI	GORI ALDO	SI
LANZARINI FABIO	SI	BANDINI BRUNA	SI
VALERIO ELENA	SI		

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Così presenti nr. 17 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi.**

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani, Marco Esposito.

LUCA LELLI nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: FAZZI STEFANIA ROSAMARIA, CORRENTE CARMINE, BANDINI BRUNA.

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024 - 2026 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n.118/2011) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/07/2023, esecutiva, “Approvazione Piano Performance 2023 - 2025“;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026. Approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2022.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 25/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2023.”;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 22.12.2023, che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 20.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n. 15, come modificato dall'art. 43 del D.L. 17.05.2022, n. 50, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e le relative forme di gestione delle attività di accertamento e riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.09.2020;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.05.2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 67 del 24.09.2014, n. 71 del 15.07.2015, n. 33 del 20.04.2016, n. 23 del 29.03.2017, n. 22 del 28.03.2018, n. 21 del 27.03.2019, n. 46 del 29.07.2020, n. 43 del 30.06.2021, n. 41 del 30.05.2022, n. 22 del 27.04.2023;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da: imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., nell'ambito della disciplina della TARI, tra cui le disposizioni seguenti:

- il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (comma 682);
- il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, oltre a ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate alle lettere da a) ad e-bis), la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (commi 659 e 660);
- il richiamo espresso all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 nella disciplina del tributo (comma 702);
- l'abrogazione dell'art.14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 704) e preso atto che la TARI opera sostanzialmente in regime di continuità con il soppresso tributo;
- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 641);
- il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed aree suddette: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642);
- ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; il pagamento in unica soluzione è consentito entro il 16 giugno di ogni anno (comma 688);
- il termine del 30 giugno dell'anno successivo al quale le variazioni si riferiscono, o il diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, di presentazione della dichiarazione della TARI (comma 684 e successivi commi 685-686 e risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 6.8.2019);

DATO ATTO che, ai sensi del comma 837 e seguenti dell'art.1 della Legge n.160/2019, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo 1, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2021, disciplinato dal vigente Regolamento comunale adottato con deliberazione del

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020 e s.m.i.;

RICHIAMATI i commi 651 e 652 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ai sensi dei quali:

- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158 “metodo normalizzato” (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652);

EVIDENZIATO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i. dispone:

- al comma 683, che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” e richiamato il citato art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 20.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n.15 e s.m.i., per le disposizioni in deroga all'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013, per i Comuni, a decorrere dall'anno 2022;
- al comma 654 che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che opera in forza della disposizione di cui all'art.1, comma 1, della Legge

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

- n. 481/1995, le funzioni di regolazione, tra l'altro, in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); l'art. 6 della deliberazione disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che il piano redatto da parte del gestore del servizio deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito della definitiva approvazione del predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 - l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale 23.12.2011, n. 23 (ATERSIR) è l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 13.08.2011, n.138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 nel territorio che include il Comune di Ozzano dell'Emilia;
 - l'ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione delle modalità operative per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani;
 - l'ARERA, con deliberazione n. 443/2019, così come modificata con deliberazione n. 363/2021, relativa al periodo regolatorio 2022/2025, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
 - l'ARERA, con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui alla propria deliberazione n. 363/2021 e ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità;
 - anche con il MTR/MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;
 - gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR-2, in virtù del quale:
 - la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
 - le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024, 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

- e di ricavo e per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
 - l'ARERA, con deliberazione n. 57/2020/R/RIF ha confermato il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente (ETC);
 - l'ARERA, con determinazione n. 2/DRIF/2021, ha individuato le entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF (contributo MIUR, ex art.33-bis DL n.248/2007, riscossioni da attività di contrasto evasione TARI, riscossioni da procedure sanzionatorie, partite stabilite dall'ETC) e ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli ETC;
 - l'ARERA, con deliberazione n.389/2023/R/RIF ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti dei piani economico-finanziari (MTR-2) previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
 - l'ARERA, con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie “che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”:
 - a) ☐☐☐,☐☐ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) ☐☐☐,☐☐ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO che:

- compete all'ARERA l'approvazione delle predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli ETC, con potere di modifica dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela degli utenti; nelle more dell'approvazione, da parte dell'ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli ETC e dai Comuni;
- l'art. 5 del MTR non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi alla conferma, per tale aspetto, del D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MTN) ,ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, sia per le modalità di attribuzione dei costi (suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99), sia per la suddivisione delle utenze domestiche in 6 sottocategorie, in base al numero componenti del nucleo familiare e delle utenze non domestiche in 30 categorie (per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. rinvia ai criteri del comma 651 dell'art.1 della Legge n.147/2013, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO delle deliberazioni ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020, n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR e MTR-2) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2024, le quali devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2024 riportati nel piano economico finanziario (PEF), redatto dal gestore del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 654,

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la disciplina del MTR-2 prevede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie riferite all'anno n-2 e prevede pertanto un aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, basato sui dati riferiti all'anno 2022, dei piani economici del secondo periodo regolatorio 2022-2025 (art. 8 deliberazione n. 363/2021); l'ARERA ha inoltre previsto che: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo" (art.8, comma 8.5, deliberazione n.363/2021);
- ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), ha provveduto alla predisposizione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti - aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 - dei Gestori sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità;

RILEVATO che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con deliberazione n. 33 del 15.04.2024, ha validato l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Ozzano dell'Emilia (già validato dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 54 del 20.05.2022 e di cui il Consiglio Comunale aveva preso atto con deliberazione n. 41 del 30.05.2022, successivamente revisionato per l'anno 2023 con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 37 del 17.04.2023 e di cui il Consiglio Comunale aveva preso atto con deliberazioni n. 22 del 27.04.2023 e n. 40 del 27.07.2023 di rettifica), redatto limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal "Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade, HERA S.p.A. - Giacomo Brodolini Soc. Coop - Consorzio Stabile EcoBi e dal Gestore tariffe e rapporti con gli utenti", Comune di Ozzano dell'Emilia;

PRESO ATTO dell'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**), il quale espone, per i singoli anni del periodo di aggiornamento 2024-2025, costo complessivo massimo, detrazioni del montante da coprire con le tariffe del tributo e importo complessivo del PEF indicato da ATERSIR ai fini della tariffazione articolato come si evince dall'**Allegato "B"** e dato atto che il suddetto Piano è declinato in costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;

ESAMINATO, in particolare, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2024, a copertura integrale dei costi del servizio rifiuti per l'anno 2024, il suddetto Piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, **Allegato "B"**, parte integrante del presente atto, per quanto inerente all'anno 2024, che espone un costo complessivo massimo di € 2.471.048,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura e preso atto che, detratto l'importo di € 7.432,00 da entrate di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 e che concorrono a diminuire il montante da coprire con le tariffe del tributo, a beneficio di tutti i contribuenti, l'importo complessivo del PEF indicato da ATERSIR, per l'anno 2024, ai fini della tariffazione ammonta ad € 2.463.616,00;

CONSIDERATO che il citato piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede che il Comune, a decorrere dall'anno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO che l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025, validata dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7, comma 6, della deliberazione ARERA n. 363/2021;

DATO ATTO che questo Comune:

- negli anni dal 2002 al 2012, si è avvalso della facoltà di applicare la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. con adeguamenti ai fini di un graduale avvicinamento al sistema di determinazione della tariffa come prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, con criteri di determinazione delle tariffe della tassa e per la copertura del costo del servizio in parziale coerenza con il metodo normalizzato (MTN) (deliberazioni consiliari n. 128/2001 e n. 20/2002);
- ha perseguito il fine di orientare il prelievo al principio “chi inquina paga”, secondo tariffe commisurate sulla base dei criteri dettati dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, sostanzialmente riprodotti sia nelle lett. a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (ai fini TARES), sia nel comma 651 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 (ai fini TARI), tenuto conto, ai fini della classificazione delle categorie omogenee di contribuenti, dei parametri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, indicati negli artt.36/bis,36/ter,36/quarter del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n.128/2001 e n. 20/2002, confermate per l'anno 2012 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14/2012 e di Giunta Comunale n. 35/2012;
- ha considerato la sostanziale conformità dei criteri di determinazione delle tariffe dei citati tributi;

RICHIAMATE le disposizioni del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), inerenti il costo di gestione, la determinazione e articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, che confermano la struttura tariffaria ed i criteri di determinazione delle tariffe TARSU già introdotti a decorrere dal 01.01.2002 e fino al 31.12.2012 e confermati per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione della TARES e per gli anni dal 2014 al 2023 ai fini dell'applicazione della TARI, con i regolamenti e le deliberazioni sopra indicate;

DATO ATTO CHE:

- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni della Legge n.147/2013 e s.m.i. e tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è effettuata sulla base dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche graduati in parziale coerenza con il metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (quota fissa) e tenendo conto del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche le agevolazioni per le utenze domestiche previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;
- i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2023 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023) e per gli anni dal 2014 al 2022 e della TARES per l'anno 2013, in continuità e coerenza con i precedenti prelievi nell'applicazione dei criteri di commisurazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

DATO ATTO, in relazione alla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, di richiamare espressamente e confermare il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023 e documenti nella medesima richiamati, in relazione al graduale adeguamento alle disposizioni inerenti al TQRIF, per contemperare i nuovi obblighi con ciò che risulta concretamente attuabile sulla base della normativa speciale tributaria e i connessi poteri regolamentari in materia di entrate proprie e organizzativi garantiti agli Enti locali e delle risorse umane, organizzative e finanziarie del Comune e considerando gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13/2023/R/COM mediante la quale l'ARERA ha aggiornato da Euro 8.265,00 a Euro 9.530,00 il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus sociali elettrico, gas, idrico dall'1 gennaio 2023 e ritenuto pertanto necessario modificare il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI per recepire l'aggiornamento;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.05.2014 e s.m.i. e ritenuto opportuno adeguarlo, dal 1° gennaio 2024, alle norme di legge vigenti, a supporto della gestione dell'attività istituzionale e per esigenze di semplificazione dell'attività amministrativa, apportando le modifiche che risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere ***corsivo neretto*** nel testo del Regolamento allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale e che consistono sostanzialmente:

- nell'adeguamento del seguente articolo:
 - all'articolo 25 - “Agevolazioni ed esenzioni”, comma 1, lett. a), adeguamento da Euro 8.265,00 a Euro 9.530,00 del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento per l'accesso alla riduzione della tariffa, in misura del 50%, applicata alle utenze domestiche costituite da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo non superiore a detta soglia, per i locali occupati ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, allineando il valore al valore soglia dell'ISEE di cui alla deliberazione ARERA n. 13/2023/R/COM;
- nell'inserimento del nuovo articolo 50 - “Disposizioni per l'anno 2024”, conseguente alla facoltà esercitata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme vigenti, nel rispetto dello Statuto del Contribuente e nell'ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e a supporto della gestione dell'attività istituzionale di seguito sintetizzate:
 - anche per l'anno 2024, per le utenze domestiche, per nuclei familiari in possesso dei requisiti ISEE per la riduzione del 50% della tariffa di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del regolamento, come aggiornato in Euro 9.530,00, differimento al 02 dicembre 2024 del termine di presentazione della comunicazione; inoltre, se non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaggio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2024, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2024, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto;
 - per tutti i contribuenti, determinazione, per l'anno 2024, dei seguenti termini di versamento ordinari: due rate, con scadenza il 31 luglio e il 02 dicembre e senza applicazione di interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata;

RITENUTO, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, in conformità al piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024:

- di richiamare le disposizioni contenute nel Regolamento inerenti il costo di gestione, la determinazione e articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche,

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, come riportate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 9.5.2014;

- di richiamare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2024, risultanti dal piano finanziario di cui all'allegato "B" al presente atto, per un totale complessivo (arrotondato) di Euro 2.463.616,00, così come la quantificazione in via presuntiva di pari entrata complessiva, corrispondente alla copertura integrale del costo del servizio derivante dal gettito di competenza del tributo dovuto per l'anno 2024, determinata con le modalità sopra indicate e sulla base dell'ammontare delle liste di carico (ruoli) emissione anno 2023, delle partite sospese per variazioni e cessazioni, della attivazione di nuove utenze, del consolidamento di maggiore base imponibile derivante da avvisi di accertamento definitivi, della classificazione delle categorie adottata;
- di dare atto che l'insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa viene ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo i medesimi criteri riportati nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2014 e confermati fino all'anno 2023 (e adottati nell'anno 2013 e negli anni dal 2002 al 2012) e risultanze agli atti, che tengono conto anche dell'ammontare e incidenza di agevolazioni e riduzioni tariffarie applicate nel 2023;
- di confermare, anche per l'anno 2024, i medesimi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa, in parziale coerenza con il metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (quota fissa) determinati dal Consiglio Comunale, dall'anno 2014 (deliberazione n. 38/2014) e confermati fino all'anno 2023, che confermano i coefficienti già adottati nell'anno 2013 e negli anni dal 2002 al 2012, sulla base dei criteri sopra citati, delle risultanze degli studi conservati agli atti;
- tenuto anche conto delle superfici assoggettabili al tributo, di dare atto che le tariffe unitarie riferite alle categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche e i coefficienti di produttività propri delle classi di utenza di ciascuna categoria adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2014 e confermati fino all'anno 2023, determinano le specifiche tariffe di ciascuna classe per categoria, come risultano riepilogate nella tabella allegata al presente atto (allegato "C"), quale parte integrante e sostanziale, denominate in Euro/mq/anno, dando atto che tutte le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sono inalterate rispetto alle tariffe TARI adottate per l'anno 2023 con deliberazione n. 22 del 27.04.2023;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto:

- di prendere atto, per l'anno 2024, del citato aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Bologna comprendente il Piano economico – finanziario del Comune di Ozzano dell'Emilia, come revisionato e validato da ATERSIR, Ente di Governo dell'Ambito, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR/MTR-2 e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'**allegato "B"** alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
- di dare atto che, ai fini della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2024, risultanti dal piano finanziario, la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 risulta determinata per le diverse categorie di utenza come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato "C"**) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, nell'articolazione tariffaria, si è tenuto conto delle disposizioni relative alle esclusioni dal tributo, alle riduzioni, alle agevolazioni e alla tariffa giornaliera di smaltimento;

DATO ATTO CHE:

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

del 1992, nella misura percentuale annualmente deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna (già Provincia di Bologna);

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applicano le seguenti componenti perequative unitarie introdotte dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF a decorrere dal 1° gennaio 2024, "che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva":
 - a) □□□,□□ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□□,□□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio 2024-2026 - esercizio 2023 e documento unico di programmazione 2024-2026, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81/2023 e s.m.i. E n. 80/2023 e che saranno contenuti nella relativa deliberazione di salvaguardia e assestamento generale che verrà adottata nei termini di legge, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 32, il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, alle scadenze ordinarie e con le modalità di versamento indicate nel medesimo articolo;
- ai sensi del nuovo articolo 50, comma 3, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 dovrà essere effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: 31 luglio 2024;
 - seconda rata: 02 dicembre 2024, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2024, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2024, adottate con il presente atto (allegato "C"), con conguaglio su quanto già versato per il medesimo anno;con facoltà del contribuente di versare il tributo, in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, in merito alle modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali e che - al comma 1 - dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori e che restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e al comma 688 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO di stabilire che il versamento del tributo, direttamente al Comune, determinato applicando le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2024 con il presente atto, dovrà essere effettuato mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, previo invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti contenente i modelli per il versamento precompilati;

RITENUTO di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e art. 50 della Legge n. 449/1997, ad adottare, con decorrenza 01.01.2024, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risultante dal nuovo testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le parti modificate risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere *corsivo neretto*;

DATO ATTO CHE, con nota protocollo generale n. 7696 del 15/04/2024 il testo della proposta di modifica del sopra indicato Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

VISTI:

- l'art. 13, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n.58, in particolare i comma 15 e comma 15-ter, ai sensi dei quali:
 - “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”(comma 15);
 - “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” (comma 15-ter);
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DF, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

ACQUISITO agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 10 del 15/04/2024, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

DATO ATTO che, il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, Marisa Antico, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

tempistica;

- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della entrata/spesa conseguenti al presente provvedimento;

CONSIDERATA la trattazione della proposta di deliberazione in oggetto e i relativi interventi trascritti come registrati nel file scaricato dallo streaming della videoconferenza tenuta con apposito sistema telematico, allegati alla presente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trattato nella Commissione Unica Consiliare nella seduta del 16 aprile 2024;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'articolo 38 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/18, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- 1) il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che sono già stati valutati nell'ambito del bilancio 2024-2024 - esercizio 2024 e documento unico di programmazione 2024-2026 approvati dal Consiglio Comunale in data 21/12/2023 rispettivamente con deliberazioni n. 81 e s.m.i. e n.80 e che saranno contenuti nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2024, da adottare nei termini di legge;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/18 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	17	
voti nr.	14	
favorevoli nr.	14	
contrari nr.	0	
astenuti nr.	3	VASON MONIA, TREVISAN TIZIANA, CORRENTE CARMINE

D E L I B E R A

- 1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 per le considerazioni premesse e qui integralmente richiamate, di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

atti del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 24 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020, n. 43 del 30.6.2021, n. 41 del 30.05.2022, n. 22 del 27.04.2023, come risultanti in carattere ***corsivo neretto*** nel nuovo testo coordinato di “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, **allegato “A”** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

3 ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2024 - ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio – l’articolazione tariffaria per l'anno d'imposta 2024 come di seguito indicato:

3.1 di prendere atto, per l’anno 2024, dell'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Bologna comprendente il Piano economico – finanziario del Comune di Ozzano dell'Emilia, validato da ATERSIR, Ente di Governo dell’Ambito, con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 33 del 15.04.2024/04.2024, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR/MTR-2 e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell’**allegato “B”** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; prendendo atto dei parametri di competenza dell’Ente di Governo dell’Ambito ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

3.2 di approvare, con decorrenza dall’1 gennaio 2024, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche denominate in Euro/mq/anno, con riferimento alla classificazione dei locali e delle aree tassabili previste dal regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risulta dalla “**Tabella Categorie e Tariffe anno 2024**” di cui all’**allegato “C”** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2023 con l'atto di Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2023;

3.3 di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna;

3.4 di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le seguenti componenti perequative unitarie introdotte dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF a decorrere dal 1° gennaio 2024, “che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”:

3.4.1 a) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

3.4.2 b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

4 di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2024 dovrà essere effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 31 luglio 2024;
- seconda rata: 2 dicembre 2024 (saldo);

con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

5 di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuato, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 22/04/2024

applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, previo invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti contenente i modelli per il versamento precompilati;

- 6 di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2024, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
- 7 di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2024;
- 8 di dare atto che le tariffe (**allegato "C"** alla presente) e le riduzioni di tributo disposte ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in applicazione del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" (**allegato "A"** alla presente), sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2024-2026 – esercizio 2024, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 81/2023 e s.m.i., nonché con il documento unico di programmazione 2024-2026 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.80/2023 e che eventuali ulteriori riflessi sulla situazione economico-patrimoniale saranno contenuti nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2024, da adottare nei termini di legge, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- 9 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025, allegato B alla presente deliberazione;
- 10 di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione inerente regolamento e tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2022, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di cui dal comma15-ter dell'art.1 del medesimo decreto;
- 11 di disporre inoltre l'invio ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di copia della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	17
voti nr.	14
favorevoli nr.	14
contrari nr.	0
astenuti nr.	3

VASON MONIA, TREVISAN TIZIANA, CORRENTE CARMINE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 22/04/2024

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL
REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI -
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione nr. 19 del 22/04/2024

Proposta nr. 22 del 10/04/2024

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 15/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI
Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 15/04/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Michele CARDAMONE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

C.C. NR. 19 DEL 22 APRILE 2024

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, martedì 14 maggio 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (19)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, esecutiva, modificato con atti C.C. n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, C.C. n. 33 del 20.4.2016, C.C. n. 24 del 29.3.2017, C.C. n. 22 del 28.3.2018, C.C. n. 21 del 27.3.2019, C.C. n. 46 del 29.7.2020, C.C. n. 43 del 30.6.2021, C.C. n. 41 del 30.5.2022, C.C. n. 22 del 27.4.2023, C.C. n.del 22.4.2024)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento (20) (24)
- Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani (13) (25)
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo (26)
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusioni dal tributo
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento (27)
- Art. 7 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (28)(42)
- Art. 7 ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di (29)(43)
raccolta
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (1) (30)
- Art. 9. Superficie degli immobili(31)

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione (32)
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche (21) (33)
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tassa giornaliera (34)
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche (14) (35) (48)
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche (2) (3) (10) (15)(36)
(44)
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni ed esenzioni (4) (11) (16)(22) (40)
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (37)

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27 Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione (45)
- Art. 29 Poteri del Comune
- Art. 30 Accertamento
- Art. 31 Sanzioni (7)
- Art. 32 Riscossione (5) (8) (46)
- Art. 33 Interessi
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Somme di modesto ammontare
- Art. 36 Contenzioso e strumenti deflativi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38 Clausola di adeguamento
- Art. 39 Disposizioni transitorie
- Art. 40 Disposizioni per l'anno 2014
- Art. 41 Disposizioni per l'anno 2015 (6)*
- Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)*
- Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)*
- Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)*
- Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)*
- Art. 46 - Disposizioni per l'anno 2020 (23)*
- Art. 47 - Disposizioni per l'anno 2021 (38)*
- Art. 48 - Disposizioni per l'anno 2022 (41)*
- Art. 49 - Disposizioni per l'anno 2023 (47)*
- Art. 50 - Disposizioni per l'anno 2024 (49)***

Allegati

- All. A: *(abrogato dall'1.1.2021) (39)*
- All. B: *Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19*
- All. C: *Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19*
- All. D: *Agevolazioni TARI anno 2022 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento (20) (24)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione *della* tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

1-bis In tutti gli articoli del presente Regolamento, le parole "rifiuti assimilati agli urbani" e "rifiuti assimilabili agli urbani" devono intendersi soppresse e sostituite dalle parole "rifiuti urbani", ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani (13)(25)

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti; *raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento e raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale *statale e regionale*, in particolare al Testo Unico dell'Ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.01.1998 e successive modificazioni, *per le disposizioni compatibili con la vigente normativa ambientale*, al Regolamento per l'utilizzo centri di raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i centri di raccolta, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 25.11.2010 e successive modificazioni, *per le disposizioni compatibili con la vigente normativa ambientale, alle disposizioni della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)*, alle disposizioni regolamentari emesse dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza

si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo (26)

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associative e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi per le utenze domestiche;
 - b) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili per le utenze non domestiche, quali le aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla manovra e movimentazione dei mezzi, alla sosta gratuita dei veicoli e le aree a verde;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento (27)

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico(28)(42)

1. *Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. , le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
2. *Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa; per il Comune in regime di tassa con tariffa monomia, parametro orientativo di riferimento sono i costi fissi e variabili del servizio come risultanti dal piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) dell'anno di riferimento, validato dall'Ente territorialmente competente (ATERSIR), fatte salve eventuali regolazioni conseguenti a diversa determinazione dell'ARERA. Nel caso di non univoca e precisa definizione di detto parametro orientativo nel PEF, si fa riferimento all'articolo 24 del presente Regolamento.*

3. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento sia di costi.*
4. *L'utenza non domestica può, nel corso del quinquennio, optare per diversi operatori privati purché l'affidamento al privato sia senza soluzione di continuità per almeno cinque anni; in questi casi è obbligatoria la presentazione della documentazione del nuovo affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente.*
- 4 bis. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dall'anno 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 della Legge n. 118/2022.*

Art. 7 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta (29)(43)

1. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.*
2. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO e/o l'utilizzo concreto, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, nel rispetto del termine minimo di permanenza al di fuori del servizio pubblico fissato dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante:*
 - *l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);*
 - *l'attestazione a firma dell'operatore privato nella quale vengono indicate le modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti**Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.*

3. *La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
4. *Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.*
5. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;*
6. *L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.*
7. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – oltre i dati identificativi e di recapito del soggetto utente e i dati identificativi dell'immobile utenza e attività ivi esercitata e fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica - codice EER (specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero - All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti (scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno precedente, con il peso a destinazione), allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere, oltre i dati identificativi e di localizzazione dell'impianto di conferimento, oltre l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi, con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto, anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*
8. *Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.*
9. *La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.*

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (1) (30)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie promiscua complessiva è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi	20%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione

dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione integrata.

- b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulario di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento).

Art. 9 - Superficie degli immobili (31)

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per i fabbricati, la superficie calpestabile viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa sui rifiuti decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione (32)

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto della discarica, oneri di garanzia finanziaria e costi di chiusura, costi di gestione successiva alla chiusura dell'impianto), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, con riferimento ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha luogo tenendo conto sia del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, che dei costi propri del Comune che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato, nell'entità e sottoarticolazione che il Comune intende applicare.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 11, relativa alla determinazione delle tariffe del tributo, ripartisce l'insieme dei costi da coprire mediante la tassa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.
4. Le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza.
5. La commisurazione della tariffa tiene conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
6. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo di cui al precedente articolo 11. In particolare:
 - l'insieme dei costi del servizio è ripartito tra utenze domestiche e utenze non domestiche con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse;
 - le tariffe sono determinate, per ciascuna classe delle due categorie di utenza costituite dalle "utenze domestiche" e dalle "utenze non domestiche", dividendo il costo complessivo del servizio della categoria per la superficie totale della categoria stessa. La tariffa del tributo dovuto da ogni classe di contribuenti è determinato moltiplicando la tariffa unitaria per il coefficiente di produttività per la superficie tassabile;
 - i coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) sono determinati, con opportuni adattamenti che tengono conto del contesto territoriale, con riferimento ai parametri di produttività media fissati dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158 per la quota fissa, in parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso;

- i coefficienti di produttività delle utenze domestiche sono rapportati al numero dei componenti;
- le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili sono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa;

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (ad esempio, dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco delle utenze) la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce seguenti:

Categorie delle utenze domestiche – Classi	
31.	Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)
32.	Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)
33.	Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)
34.	Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)
35.	Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)
36.	Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)

2. La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Si applica il medesimo criterio anche per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche (21) (33)

1. La tariffa per le utenze non domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è articolata nelle trenta fasce seguenti:

Categoria delle utenze non domestiche - Classi	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre
2.	Cinematografi e teatri

3.	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Sale esposizioni, autosaloni
7.	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
8.	Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri
9.	Case di cura e riposo
10.	Ospedali
11.	Uffici, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
12.	Banche e istituti di credito, <i>studi professionali</i>
13.	Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)
14.	Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.	Banchi di mercato beni durevoli, settimanali (<i>vigente fino al 31.12.2020</i>)
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
19.	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
23.	Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie
24.	Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
25.	Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)
26.	Plurilicenze alimentari o miste
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari, settimanali (<i>vigente fino al 31.12.2020</i>)
30.	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

“Nota ai coefficienti di produttività della Classe 16 e della Classe 29 vigente fino al 31.12.2020:

- *i coefficienti riportati sono già rapportati a n. 48 giorni convenzionali di occupazione annuale che caratterizzano dette classi di contribuenza e già maggiorati del 50% secondo le modalità di calcolo della tassa stabilite dall’art. 19 “Tassa giornaliera” del presente Regolamento;*
- *nel caso di applicazione della tassa giornaliera a banchi di mercato non settimanali ma occasionali, il coefficiente da applicare in relazione al numero di giornate di effettivo utilizzo è dato dal rapporto tra il coefficiente settimanale ed il numero convenzionale di n. 48 giorni/anno;*

2. La tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel precedente articolo 16.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie di attività previste nel precedente articolo 16 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tassa giornaliera (34)

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, *fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio*

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La tariffa applicabile, *per ciascun metro quadrato di superficie occupata*, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione *per l'uso temporaneo* è assolto con il pagamento del *canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.*
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del *canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160*, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche (14) (35)

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30 %;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

1 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 15% della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, la superficie minima di area verde, il volume del compostore). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche.
4. Alle utenze domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
5. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verrà calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 23 - Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche (2)(3)(10)(15)(36) (44)

1. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge 147/2013 e s.m.i., la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.*

l/bis Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa *monomia* dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al *riciclo* per l'importo unitario di euro 0,10 euro per Kg avviato a *riciclo* e a condizione che la frazione riavviata al *riciclo* sia almeno pari a 125 Kg/anno.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. *In ogni caso, per il contenuto dei documenti da presentare, preferibilmente tramite PEC al Comune, si fa rinvio a quanto indicato all'articolo 7.ter, comma 7, del presente Regolamento.* La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Alle utenze non domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
6. Per incentivare la raccolta differenziata da parte di utenze non domestiche, con deliberazione della Giunta Comunale sono annualmente fissati i massimali percentuali di riduzione della tariffa e gli eventuali massimali di riduzione complessiva a livello comunale in base a conferimenti regolari presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune. I requisiti minimi affinché il conferimento sia classificato come regolare sono stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla tipologia e alla superficie dell'attività esercitata. Qualora le riduzioni eccedano il massimale stanziato dalla Giunta, le riduzioni stesse saranno ripartite in modo proporzionale in base all'ammontare complessivo della tassa dovuta in assenza di riduzioni.
- 6 bis. *Alle utenze non domestiche che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato, in modo continuativo, il compostaggio di cui al presente comma e corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.*
- 6 ter. *Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, ecc). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche; cessa altresì di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione*
- 6 quater. *Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo, producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità preventivamente comunicate al Comune, nell'ambito di progetti/collaborazioni finalizzati alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione a consuntivo della tariffa del tributo, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.*

6 quinquies. In relazione alla riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, si fa riferimento alla norme di cui alla Legge 19.8.2016, n. 166, tra le quali le definizioni di cui all'art. 2 e le modalità di documentazione di cui all'art. 16.

6 sexies. La riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità debitamente documentata di beni alimentari ceduti gratuitamente e l'importo unitario di euro 0,20 per Kg di bene alimentare donato, nel rispetto dei requisiti e condizioni di legge e di quelli previsti dal presente articolo.

6 septies. La riduzione di cui ai commi 6 quater del presente articolo deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione finalizzato alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare a cui abbia aderito, l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti alimentari devoluti nell'anno precedente e dei soggetti destinatari ed allegando copia di apposita documentazione. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con qualunque modalità, come definita dal Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta, con qualunque modalità reso.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 25 - Agevolazioni ed esenzioni (4) (11) (16) (22) (40) (48)

1. Alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro **9.530,00**, *nonché occupati da nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 20.000,00.*
 - b) Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Ozzano dell'Emilia in quanto versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza, che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Servizio *Unico Entrate*.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare il valore ISEE di cui al punto a) precedente con riferimento all'aumento del costo della vita.
3. La riduzione della tariffa di cui al punto a) precedente è concessa a soggetti che abbiano presentato regolare dichiarazione dell'utenza ed subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. Alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
 1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, sono esentati dalla tariffa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito successivo Regolamento in materia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" che verranno definiti con separato apposito Regolamento.
 2. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa sui rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
 - b) Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale Legge RER n. 34 del 2002

1. L'esenzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è consentita anche per la tassa sui rifiuti *fino al 31 dicembre 2014*. L'esenzione, *fino al 31 dicembre 2014*, è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
 2. *A decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale, in misura del cinquanta per cento, di cui all'articolo 4, comma 3 e comma 3 bis, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e per le Associazioni di Promozione Sociale – ASP di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della Legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, è consentita anche per la tassa sui rifiuti. La riduzione è concessa, per le ONLUS, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e per le ASP, da certificazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle APS ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.*
- c) *Occupazione temporanea di suolo con dehors allestiti da imprese esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività*
1. *Le imprese che esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che allestiscono temporaneamente (periodo inferiore a 183 giorni/anno) spazi all'aperto annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività sono esentate dal pagamento della tassa giornaliera sui rifiuti di cui al precedente articolo 19 se dimostrano di avere assunto, nel medesimo periodo di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico con dehors, almeno una/un lavoratrice/lavoratore con contratto a tempo determinato; qualora si tratti di occupazione temporanea di suolo privato con dehors, fermo restando tutte le condizioni e i restanti requisiti di cui al presente comma, alla tassa annuale calcolata per i locali oggetto dell'attività esercitata verrà applicata una riduzione forfetaria corrispondente all'importo della tassa giornaliera che si sarebbe determinata in relazione ai dehors, qualora allestiti su suolo pubblico o di uso pubblico anziché su suolo privato.*
 2. *Nel caso di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza entro i termini di cui al precedente articolo 19, indicando tutti gli elementi necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel periodo corrispondente all'occupazione temporanea con dehors, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore. Qualora la richiesta di esenzione e la relativa*

documentazione comprovante il possesso dei requisiti non pervenisse nei termini sopra indicati, la agevolazione si applicherà con le modalità di cui al successivo comma 3.

3. *Nel caso di occupazione di suolo privato, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando tutti gli elementi comprovanti l'occupazione temporanea con dehors e necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel medesimo periodo, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore.*
 4. *I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Il mancato rispetto comporterà il recupero del tributo dovuto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.*
 5. *L'agevolazione indicata nel precedente comma 3 verrà calcolata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 7. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 26 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni (37)

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, *previste nel presente regolamento* sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60% del tributo dovuto.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo non sono comprese le riduzioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 e di cui all'articolo 23, *commi 5 e 6*.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 15, non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (45)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che determina l'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b-bis) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente (E-mail e/o PEC);*
 - c) l'indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a)* i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

a-bis) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente (PEC e E-mail);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;*
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o con posta elettronica *o tramite servizio on line reso disponibile dal Comune sul sito internet istituzionale*, o inviata tramite fax, allegando documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico *o di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online*.

5-bis. All'atto della presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la tassa sui rifiuti, di norma, in sede di invio di primo avviso di pagamento della tassa.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. *Nella dichiarazione il contribuente potrà richiedere l'invio del prospetto di liquidazione della tassa e degli allegati modelli di pagamento ad un proprio indirizzo di posta elettronica, di recapito gratuito*

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione

delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Sanzioni (7)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a *novanta* giorni, la sanzione è *ridotta alla metà (15%)*; *per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione* è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 – Riscossione (5) (8) (46)

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni *presentate e agli accertamenti notificati* inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 settembre e il *02 dicembre*, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. *L'avviso, con allegato il modello di pagamento precompilato, deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di versamento della prima rata e deve riportare gli elementi e le indicazioni di chiarezza e trasparenza di cui alla Legge n. 212/2000 e alla deliberazione ARERA n. 444/2019/E/RIF, nonché contenere indicazioni che consentano ai contribuenti di optare per la ricezione dell'avviso in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà anche avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*
- 1 bis Oltre all'emissione ordinaria di cui al comma 1, il Comune può provvedere alla emissione suppletiva di avvisi di pagamento, aventi le medesime caratteristiche di cui al comma 1, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento. L'ammontare complessivo delle somme dovute è di norma suddiviso in due rate, di uguale importo, la seconda delle quali con scadenza sessanta giorni dopo la prima e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine della prima rata. In ogni caso, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento, il Comune può provvedere alla riscossione contestualmente alla riscossione ordinaria del tributo per l'anno successivo.*
- 1 ter Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.*
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 30.

4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 1 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.
- 4 bis In caso di mancato versamento della prima rata alle date stabilite al comma **1bis** del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.
6. *Per semplificare e rendere più celere il conguaglio contabile riferito ad anni di imposta antecedenti, il Comune può provvedere, prima del termine di cui al precedente comma 5, al ricalcolo a debito e a credito di singole posizioni di contribuenti e alla emissione dei relativi provvedimenti, assegnando – di norma - i medesimi termini di scadenza di cui ai precedenti comma 2bis e comma 5 per il versamento della eventuale maggiore imposta dovuta.*
7. *Salvo quanto già disposto al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, l'avviso ordinario di pagamento può essere ulteriormente rateizzato in rate mensili di pari importo, senza applicazione degli interessi legali. La richiesta può essere presentata con le stesse modalità di presentazione delle dichiarazioni, entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata riportato nel documento di riscossione. Per la dilazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.*

Art. 33 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati in misura pari al tasso di interesse legale, come previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, non già riconosciuto dall'Ente in fase di conguaglio, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
2. il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso e strumenti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme di legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27.12.2011, n. 147, a partire dal 1° gennaio 2014, è abrogato l'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e della maggiorazione statale alla TARES di cui al comma 13 del medesimo articolo 14. Pertanto, sono inapplicabili per i rapporti d'imposta sorti dopo il 1° gennaio 2014, tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

Art. 38 - Clausola di adeguamento e norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle vigenti norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40 - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. In

ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al precedente articolo 28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Per l'anno 2014, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2014. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.
3. Per l'anno 2014 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2014, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.
4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.

Art. 41 - Disposizioni per l'anno 2015 (6)

1. *Per l'anno 2015, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2015. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2015 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2015, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)

1. *Per l'anno 2016, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2016. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2016 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2016, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)

1. *Per l'anno 2017, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2017. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2017 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2017, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)

1. *Per l'anno 2018, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2018. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni*

successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.

2. *Per l'anno 2018 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)

1. *Per l'anno 2019, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2019 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2019, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 46 - Disposizioni per l'anno 2020 (23)

1. *Per l'anno 2020, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2020. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2020, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le*

comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.

3. *Per l'anno 2020 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
5. *Per l'anno 2020, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state sottoposte a sospensione della loro attività, identificabili da codice ATECO prevalente compreso nell'allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 5 maggio 2020, a seguito dei provvedimenti nazionali, regionali, che ne abbiano disposto la sospensione (chiusura), si applicano le agevolazioni indicate nell'ALLEGATO B "Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
 - a) *è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche "Scuole (e servizi scolastici)" incluse nella classe 1 della tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: chiusura;*
 - b) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze non domestiche che esercitano le attività indicate nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: chiusura;*
 - c) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche che esercitano le attività specificate nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella dell'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive;*
 - d) *nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni sul possesso di ulteriori codici ATECO), relativamente alle utenze non domestiche che esercitano le attività nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: aperte;*
 - e) *le riduzioni di cui alle lettere a) e b) sono automaticamente applicate da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI e dei codici ATECO riportati nell'ALLEGATO B al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo*

del tributo dovuto per l'annualità 2020 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;

- f) la riduzione di cui alla lettera c), se è dimostrabile l'eventuale chiusura dovuta a misure di contenimento più restrittive adottate da Governo, Regione e/o ordinanze ministeriali specifiche, è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del contribuente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, che attesti il possesso del requisito di sospensione della attività nel periodo di emergenza sanitaria, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2020, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.*
- 6. Relativamente alle riduzioni di cui al precedente comma 5, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

Art. 47 - Disposizioni per l'anno 2021 (38)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2021, l'agevolazione prevista dal comma 1, lettera a) e secondo i commi 4, 6 e 7 dell'articolo 25 del presente Regolamento, si applica anche alle utenze domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che si trovano nelle condizioni di seguito indicate e secondo la misura di agevolazione riportata:
- la tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 20.000,00.*
- 2. Per l'anno 2021, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1 e della riduzione tariffaria di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2021. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
- 3. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
- 4. Per l'anno 2021 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro*

il 16 settembre 2021, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.

5. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
6. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2021, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'ALLEGATO C "Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
 - a) *è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - b) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69;*
 - c) *nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO), è applicata relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO C al presente regolamento;*
 - d) *la riduzione di cui alla lettera a) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'ALLEGATO C al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2021 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;*
 - e) *la riduzione di cui alla lettera b) è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del contribuente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, che attesti il possesso del requisito di avere ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021,*

sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

- 7. Relativamente alle riduzioni di cui al presente articolo, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
- 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
- 9. Le agevolazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Stante l'ufficiosità dell'entità delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, si rinvia alla Giunta Comunale la definizione delle eventuali azioni correttive, fermi restando l'articolazione delle attività e la proporzione delle percentuali di riduzione di cui al precedente comma 6 e facendo salva la valutazione sull'inserimento di ulteriori attività, nel rispetto del 50% come limite massimo di agevolazione concedibile. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2021, a favore di una medesima utenza, dell'agevolazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.*

Art. 48 - Disposizioni per l'anno 2022 (41)

- 1. Per l'anno 2022, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2022. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
- 2. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
- 3. Per l'anno 2022 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
- 4. In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*

5. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2022, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a causa dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, al fine di sostenerne la ripresa, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'ALLEGATO D "Agevolazioni TARI anno 2022 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
- a) è applicata una riduzione del 100% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - b) è applicata una riduzione del 70% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - c) è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo; la medesima riduzione è applicata inoltre alle attività simili, per tipologia e/o codice ATECO prevalente, incluse in diversa classe tariffaria;*
 - d) nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO), è applicata relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO D al presente regolamento;*
 - e) la riduzione di cui alle lettere a), b), c) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'ALLEGATO D al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2022 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;*
 - f) qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione di cui alle lettere a), b), c) sarà applicata a congruaggio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
 - g) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d), qualora il contribuente dimostri il possesso del requisito per fruire della riduzione di cui alle lettere a), b), c), presentando richiesta-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2022, la riduzione è applicata a congruaggio sulla tassa*

dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

6. *Relativamente alle riduzioni di cui al presente articolo, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
7. *Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
8. *Le agevolazioni di cui al comma 5 del presente articolo sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2022, a favore di una medesima utenza, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b, c) del comma 5 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.*
9. *Nel caso di disponibilità residua delle risorse a destinazione vincolata per legge e nei limiti della stessa, dopo l'applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 5 del presente articolo, è inoltre ammessa l'applicazione delle riduzioni introdotte per l'anno 2020 e per l'anno 2021 dall'articolo 46, comma 5, lettera f) e dall'articolo 47, comma 6, lettera b) del presente regolamento (secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente) a favore di contribuenti che dimostrino il possesso, nelle annualità di competenza, dei requisiti previsti dalle richiamate norme regolamentari di disciplina presentando, entro e non oltre il 16 settembre 2022, la richiesta-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.*

Art. 49 - Disposizioni per l'anno 2023 (47)

1. *Per l'anno 2023, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 02 dicembre 2023. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2023, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2023, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
3. *Per l'anno 2023 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 31 luglio e il 02 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*

4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 32 .*

Art. 50 - Disposizioni per l'anno 2024 (49)

1. *Per l'anno 2024, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 02 dicembre 2024. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2024, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2024, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
3. *Per l'anno 2024 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 31 luglio e il 02 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2024, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 32 .*

-
- (1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
 - (2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
 - (3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (4) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (5) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (6) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
 - (7) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (8) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (9) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
 - (10) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (11) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (12) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
 - (13) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (14) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (15) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (16) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
 - (17) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018

- 18) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.3.2019*
- 19) *Oggetto modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020*
- 20) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020*
- 21) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020*
- 22) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020*
- 23) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020*
- 24) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 25) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 26) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 27) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 28) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 29) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 30) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 31) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 32) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 33) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 34) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 35) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 36) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 37) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 38) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 39) *Allegato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021*
- 40) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.5.2022*
- 41) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.5.2022*
- 42) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 43) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 44) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 45) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 46) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 47) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 48) **Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 22.4.2024**
- 49) **Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 22.4.2024**

ALLEGATO A - *abrogato dall'1.1.2021(39)*

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

	2024			2025		
	Ozzano Dell'Emilia			Ozzano Dell'Emilia		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	175.083	-	175.083	271.977	-	271.977
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	165.502	-	165.502	240.553	-	240.553
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	233.041	-	233.041	292.329	-	292.329
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	833.965	17.759	851.725	1.278.779	16.995	1.295.774
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{116TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO ^{OP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	134.804	-	134.804	109.587	-	109.587
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing b(AR)	67.402	-	67.402	54.793	-	54.793
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{cc}	213.369	-	213.369	216.840	-	216.840
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,70	0,70	0,7	0,70	0,70	0,7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{cc}	149.358	-	149.358	151.788	-	151.788
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof _{IV}	55.928	-	55.928	1.373	-	1.373
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	124.676	-	124.676	125.440	-	125.440
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.246.760	142.435	1.389.196	1.875.684	142.434	2.018.118
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	186.722	-	186.722	386.545	-	386.545
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	148.253	148.253	-	148.253	148.253
Costi generali di gestione CCG	123.683	48.898	172.581	183.852	48.898	232.749
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	23.955	10.062	34.018	10.771	9.629	20.400
Costi comuni CC	147.638	207.213	354.851	194.623	206.780	401.402
Ammortamenti Amm	71.589	14.241	85.830	101.878	9.756	111.634
Accantonamenti Acc	672	348.281	348.953	672	348.281	348.953
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	348.281	348.281	-	348.281	348.281
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	672	-	672	672	-	672
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	52.777	1.053	53.830	77.722	174	77.898
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{icc}	5.175	-	5.175	7.143	-	7.143
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	130.213	363.576	493.789	187.414	358.213	545.628
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{OP} _{116FP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{OP} _{FP}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO ^{OP} _{FP}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof _{FP}	8.585	719	7.865	6.744	331	7.075
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	52.351	-	52.351	55.984	-	55.984
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	13.725	-	13.725
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	473.157	622.420	1.095.577	761.837	634.371	1.396.209
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.431.347	839.557	3.270.905	2.637.521	824.803	3.462.324
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.719.918	764.855	2.484.773	2.637.521	776.805	3.414.326
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			75%			75%
Q _{sd} ton			7.430,67			7.430,67
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			30,32			31,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			24,60			24,60
Coefficiente di graduatità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,29			-0,29
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,25			-0,25
Totale γ			-0,54			-0,54
Coefficiente di graduatità (1+γ)			0,46			0,46
Verifica del limite di crescita						
IP ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,34%			0,34%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₀			3,85%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (1+p)			6,20%			2,36%
ΣTV ₀			1.0620			1.0236
ΣTV ₀₁			2.484.773			3.414.326
ΣTF ₀₁			1.144.748			1.389.196
ΣTF ₀₁			1.181.943			1.081.852
ΣTF ₀₁			2.326.691			2.471.048
ΣTF ₀₁ / ΣTV ₀₁			1,0679			1,3817
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣTa-ΣTmax)			2.471.048			2.529.315
			13.725			885.011
Iva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.246.760	142.435	1.389.196	1.254.396	142.434	1.396.831
Ira dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	473.157	608.695	1.081.852	509.492	622.992	1.132.484
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.719.918	751.130	2.471.048	1.763.889	765.426	2.529.315
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			7.432			7.432
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.389.196			1.396.831
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.074.420			1.125.052
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.463.616			2.521.883
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,82			0,82
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} st			274.171			
CRD ^{99sc} st			817.385			
H di partenza			33,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi						
Classe obiettivo			36,5%			39,5%
			F			F



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Tabella Categorie e Tariffe anno 2024

Allegato "C" a deliberazione di Consiglio Comunale del 22/04/2024 (riferimento, anche per riduzioni/esenzioni: Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con atto C.C. n.36 del 9.5.2014, modificato con atti C.C.n.67/2014, n.71/2015, n.33/2016, n.24/2017, n.22/2018, n.21/2019, n.46/2020, n.43/2021, n.41/2022, n.22/2023, n...../2024)

Categoria delle utenze non domestiche - Classi		Tariffe in Euro/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre	1,86
2	Cinematografi e teatri	1,30
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	2,57
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi,	3,28
5	Stabilimenti balneari	-
6	Sale esposizioni, autosaloni	2,31
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	6,14
8	Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri	4,02
9	Case di cura e riposo	3,72
10	Ospedali	3,99
11	Uffici, agenzie finanziarie-viaggi-ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici - veterinari, ufficio poste	5,66
12	Banche e istituti di credito, <i>studi professionali</i>	5,21
13	Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)	4,77
14	Edicola, farmacie, tabaccaia, plurilicenze senza alimentari	5,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,09
16	Banchi di mercato beni durevoli, settimanali (vigente fino al 31.12.2020)	4,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	4,84
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.	3,84
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	4,73
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,80
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,99
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi	10,80
23	Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie	10,61
24	Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)	10,06
25	Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)	7,08
26	Plurilicenze alimentari o miste	5,74
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)	11,55
28	Ipermercati di generi misti	5,81
29	Banchi di mercato generi alimentari, settimanali (vigente fino al 31.12.2020)	2,57
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	7,11

Categorie delle utenze domestiche - Classi		Tariffe in Euro/mq/anno
31	Abitazioni - 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)	1,19
32	Abitazioni - 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)	1,47
33	Abitazioni - 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)	1,56
34	Abitazioni - 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)	1,66
35	Abitazioni - 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)	1,75
36	Abitazioni - 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)	1,78

(vigenti fino al 31.12.2020) Nota alle tariffe della Classe 16 e della Classe 29:

- le tariffe riportate sono già rapportate a n. 48 giorni convenzionali di occupazione annuale che caratterizzano le classi di contribuenti dei banchi di mercato settimanali "in convenzione" e già maggiorate del 50% secondo le modalità di calcolo del tributo stabilite dall'art. 19 "Tassa giornaliera" del vigente Regolamento.
- nel caso di applicazione del tasso giornaliero a banchi di mercato non settimanali ma occasionali, la tariffa da applicare in relazione al numero di giornate di effettivo utilizzo è data dal rapporto tra la tariffa settimanale e il numero convenzionale di n.48 giorni/anno.



Comune di
Ozzano dell'Emilia

Resoconto stenografico integrale

Consiglio Comunale del 22/04/2024

lunedì 22 aprile 2024

Resoconto da supporto digitale

Segretario Generale
Carapezzi Marco



7

Punto 7 ODG

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

Punto 7. Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 - Modifica del regolamento - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio gestione dei rifiuti - Determinazione delle tariffe - Determinazione del numero di rate e delle scadenze di versamento. Assessore Di Oto.

DI OTO MATTEO

Assessore

Grazie. Abbiamo visto ovviamente che anche in questo caso abbiamo un termine di legge, il 30 di aprile, appunto dov'è il Consiglio è chiamato a deliberare sul tema. Di fatto un'anticipazione l'abbiamo già avuta, a dicembre, quando abbiamo, durante il dibattito, durante l'approvazione del bilancio di previsione, dove appunto già l'amministrazione in quel momento si è espressa per stabilire appunto che l'aliquota, in questo caso, non ha subisce appunto alcun tipo di variazione. E ovviamente andiamo a prendere atto anche di un Piano Economico Finanziario; più volte ci siamo detti in questi anni che è un atto sicuramente articolato, è un atto dove indubbiamente l'Ente ha una possibilità, quella di prendere atto, a fronte di indubbiamente un atto che viene comunicato... (Interruzione microfono) Perfetto, mi hanno segnalato che non era acceso il microfono. Dicevo appunto quindi, al di là di una scelta importante che l'amministrazione aveva già fatto a dicembre, ovvero quella di non variare le aliquote andiamo a prendere atto di un pezzo che appunto è stato anche illustrato durante la Commissione unica. Andiamo anche a prendere atto, perché di questo si tratta, di due indici di perequazione, appunto abbiamo visto che l'Ente, l'Arera, ha previsto questo 0,10 per utenza, per anno, per la copertura dei costi di gestione, dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e quel 1,50 per utenza, per anno, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Questi due parametri, lo riprendo ma... (Interruzione microfono) c'è un contatto quindi, lo fa apposta, i 30 secondi scattano. Sottolineo questo passaggio, perché anche per coerenza, in questo caso non è una scelta



dell'amministrazione, quella di inserire queste aliquote, ma appunto è la scelta dell'Ente di inserire questi due parametri, dello 0,10 e dell'1,50. Quindi, da un lato le aliquote non sono state ritoccate da parte dell'amministrazione, per quanto riguarda il PEF, appunto, come abbiamo visto, sono i 2 milioni 463... (Interruzione microfono) non resta acceso, questo è un chiaro segnale. Dove appunto riprendo il fatto che, per quanto riguarda la Tari, come tassa, ma lo riprendo semplicemente come concetto, va quello che è un servizio che deve essere completamente ripagato dalla bollettazione. Ecco che quindi ovviamente, questo è l'obiettivo della bollettazione, che appunto è in corso di redazione da parte degli Uffici, con le due scadenze 31 luglio e 2 di dicembre, anche in questo caso, sia per dare la possibilità (Interruzione microfono) imprese di eseguire i pagamenti. Ricordo anche, nello stesso tempo, che le due scadenze con i termini 31 luglio e 2 di dicembre, sono comunque ulteriormente frazionabili mensilmente, a richiesta. E ricordo anche che, ovviamente, permangono tutte quelle che sono una serie di riduzioni. Lo riprendo semplicemente perché anche questa è una scelta dell'amministrazione, una scelta politica, delle riduzioni che indicativamente superano i 50.000 euro, a favore di chi? Per esempio, a favore ovviamente dei soggetti che hanno l'ISEE sui 9.530. quindi ovviamente (Interruzione microfono) socialmente in difficoltà. Parliamo di nuclei – è ancora una riduzione - per i nuclei che vengono segnalati dagli assistenti sociali. Parliamo ancora, per esempio, di nuclei che hanno quattro figli e hanno un ISEE di 20.000 euro. E ancora parliamo, per esempio, anche di altri casi che fanno riferimento, per esempio, a tutte quelle utenze che fanno accesso alla stazione ecologica, piuttosto che hanno il compost in abitazione. Ecco, quindi tutta una serie di riduzioni, dove è fatta facoltà all'Ente di mantenere queste riduzioni e come amministrazione, in modo assolutamente (Interruzione microfono) determinazione, conserviamo queste riduzioni. Vorremmo anche aumentarla, ma ovviamente l'equilibrio di bilancio non ce lo consente. Quindi, sostanzialmente i parametri e le linee fondamentali le abbiamo un po' delineate. Grazie. Scusate, la connessione non è...

LELLI LUCA

Sindaco

Vediamo sul punto successivo, come sarà divertente. Chiedo se ci sono interventi su la Tari? Prego, Bandini.



BANDINI BRUNA

Progresso Ozzano

Allora noi su questo punto siamo favorevoli, in primis perché comunque non c'è nessun aumento della tassa, del tributo per i cittadini, quindi questo ci trova in accordo. L'unica cosa che volevo puntualizzare è che negli anni precedenti avevamo richiesto la possibilità di canalizzare, con canale bancario, l'addebito della tassa, del bollettino, perché secondo noi – e vedo che oggi comunque non è stato fatto – riteniamo che l'addebito in conto sia un'opportunità, sia per il cittadino che per l'amministrazione. Mi spiego, per il cittadino perché tante volte ci troviamo delle morosità, delle cose non volute; magari uno perde la bolletta o se la mette lì, non è tempestivo nel pagarla o quant'altro, l'addebito in conto. Per l'amministrazione, perché è un incasso certo alla scadenza, quindi non si rischiano queste cose. Quindi, quello che suggeriamo noi è speriamo di riuscire ad arrivare a questo tipo di pagamento, che secondo me sarebbe... ormai è utilizzato per tutti, insomma, con l'addebito RID, l'addebito in conto. Grazie.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Vason, prego.

VASON MONIA

Noi per Ozzano

Io esco leggerissimamente dall'argomento centrale, ma proprio poco-poco, due secondi, permettetemelo. Mi limito a segnalarvi che, come gestito ora, il sistema non va bene. Lo sapevo che ve lo sareste aspettato, quindi... I cassonetti sono molto difficoltosi, ma soprattutto per gli anziani; qui, secondo me, c'è da fare un ragionamento perché fanno veramente fatica gli anziani con questi cassonetti, il pedale è troppo alto, le bocche dei cassonetti sono troppo piccoli, quindi ci sono un sacco di lamentele. E ci sono anche tante lamentele per il porta a porta, perché ci sono, non so perché, dei giri che sono saltati. Ho avuto tante lamentele anche in questo senso, elenchi vecchi. Quindi magari anche qui darci un attimo di attenzione. Poi faccio una domanda, che è già un po' che faccio, ma non ho ancora ricevuto risposta, né da voi, né da Hera, perché l'avevo fatto anche in sede di riunione di Hera. Quando si fa la percentuale di raccolta differenziata, è la percentuale fatta sul rifiuto sporco,



quindi il cassonetto così come viene tirato su, o già sul rifiuto pulito, quindi quello che effettivamente viene poi differenziato? Questo lo chiesi anche la riunione di Hera, ma non ho mai ricevuto una risposta su questo. Poi per quanto invece riguarda la delibera, quindi ritorno un attimo su quello che è l'argomento, le variazioni, è vero, sono di pochissima entità rispetto al passato, io spero semplicemente che Arera non ci prende la mano con il fatto delle quote fisse, perché adesso ha messo 1,50, però se poi scopre il giochino non vorrei in mano che mai che ci prendesse la mano su queste quote fisse. Questa è una nostra preoccupazione.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Dall'Olio, prego.

DALL'OLIO MIRCO

Passione in Comune

Io mi unisco alla richiesta che ha fatto Bruna e che avevo già fatto, tra l'altro, anche in Commissione unica, sia quest'anno che l'anno precedente, che se si riuscisse a fare la domiciliazione bancaria, per chi vuole, ovviamente, sarebbe sicuramente un grande passo avanti, per quanto riguarda la Tari, grazie.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Ci sono altri? Io vi do la parola per le risposte. Matteo.

DI OTO MATTEO

Assessore

Sì, al momento la struttura, ovviamente poi l'abbiamo visto, il modello di pagamento avviene con l'F24, viene spedito a casa con le due scadenze. È anche vero che l'Ufficio raccoglie fino quasi all'ultimo giorno le denunce di variazione; questo cosa vuol dire, che emettere un atto dovrebbe, ora ovviamente stiamo parlando di... dovrebbe mettere un atto e poi dovrebbe mettere un secondo atto per il conguaglio. Questo è chiaro che non per tutte le utenze, perché ci sono delle utenze che, come dire, sono nate in un certo modo e probabilmente avrà una



scadenza naturale per ragioni naturali. Però nel corso... avendo tante utenze davanti è verosimile che ci sia una percentuale, indicativamente almeno un 10%, che varia durante l'anno. Quindi dovrebbero poi modificare quel RID, e quindi con anche tutte le difficoltà di gestire ovviamente i singoli conguagli. Quindi questo non per dire che non è possibile, ma sicuramente è uno dei temi che l'Ufficio si sta ponendo, è anche vero che la normativa intanto è cambiata e sta cambiando e potenzialmente potremmo avere anche un cambio di gestione. Pensiamo, per esempio, alla bollettazione direttamente gestita dal gestore, come avviene, per esempio, in altri Enti locali, dove ovviamente, a quel punto, è il gestore che mensilmente emette, salvo conguaglio. Quindi è anche vero che al momento, dove la gestione è diretta, è anche vero che l'Ente, quindi gli Uffici, è per quello che vediamo anche luglio, no? Come prima scadenza, devono avere anche il tempo di in un qualche modo recepire le nuove variazioni. Detto questo però è una delle modalità a cui in un qualche modo l'Ufficio si sta interrogando. Quindi quello sicuramente, per quanto riguarda la domiciliazione mensile o con altre cadenze.

CORRADO MARIANGELA

Vicesindaco

Aggiungo qualcosa sui cassonetti. Allora, questo nuovo sistema, in effetti c'ha un po' spiazzato, soprattutto l'altezza dei pedali. In effetti anche per noi è stata una sorpresa e capiamo la difficoltà. Abbiamo approfondito e in realtà sono posizionabili in tre posizioni differenti, questi pedali. Per cui si sta procedendo man mano che arrivano le segnalazioni, per cui se vogliamo aiutarci un po', se avete insomma delle isole ecologiche in cui ci sono, ecco, ancora queste problematiche, vediamo di portare avanti e di completare tutta la... non è una sostituzione, ma un diverso proprio posizionamento del (Intervento fuori microfono) sì, sì, si può fare anche su tutti. Diciamo che man mano che arrivano le (Intervento fuori microfono) se avete ancora delle segnalazioni ecco, le prendiamo volentieri, per poi procedere, perché sono stati in effetti messi sul territorio nella posizione, probabilmente più alta. Questo perché dipende poi dal posizionamento del cassonetto, se è sotto la quota del marciapiede, insomma varia e di fatto sono... però li hanno posizionato in maniera standard, invece possono essere regolati, ed è quello che si sta facendo. Sul fatto allora del porta a porta, in effetti anch'io mi sono trovata con segnalazione, o anche avuto modo di parlare con alcune aziende, è probabilmente saltato in alcune parti del territorio, o comunque per anche civici magari non visibili, il tutoraggio. E quindi attualmente alcune aziende non avevano probabilmente tutte le informazioni per. Cosa è cambiato nelle aziende? Sostanzialmente loro sono rimaste porta a porta, tutte le zone industriali del nostro territorio hanno questo tipo di servizio, è cambiato il



fatto che il rifiuto indifferenziato non può essere più conferito con un sacco anonimo, ma ogni azienda deve avere o il bidoncino, il carrellato, addirittura il cassonetto dedicato, perché è quella la tipologia di rifiuto, quella frazione che deve essere taggata, deve essere appunto assolutamente monitorata è legata al titolare della TARI insomma, dell'utenza. E quindi mi è stato proprio segnalato che alcuni sacchi di rifiuto indifferenziato non erano stati raccolti, perché hanno questo input e poi dicono: è il Comune che non li vuole far raccogliere. In realtà insomma ho cercato di spiegare che però è necessario.... Quindi, abbiamo riattivato il tutoraggio, proprio per queste aziende che non avevano ancora avuto queste informazioni, perché non è più possibile. In effetti, l'indifferenziato nelle aziende non è più conferibile solo con i sacchi, ma devono avere un loro contenitore predisposto. Ecco, questa è sicuramente la variazione che ho capito che non tutte le aziende hanno avuto l'informazione giusta, insomma. E quindi stiamo (Intervento fuori microfono). Carta e cartone, lì in realtà è aumentato anche il tipo di servizio, più giornate, sono cambiati gli orari. Ecco, magari non tutti hanno avuto tutte le informazioni, però sul sito nostro ci sono tutte le cose scritte, aggiornate. Comunque segnalateci pure le cose puntuali. perché provvediamo sicuramente a monitorare insomma, a non creare disservizi, soprattutto sui rifiuti, che è la nostra quotidianità e quindi bisogna che siano fatti senza grossi sforzi, ecco, e problemi.

LELLI LUCA

Sindaco

Grazie. Metto in votazione.

VASON MONIA

Noi per Ozzano

La mia domanda sempre sulla percentuale.

LELLI LUCA

Sindaco

Allora, io vado di ricordo, quindi l'andiamo a verificare, perché ci siamo confrontati se c'era qualcosa di nuovo. Allora, dovrebbe, a memoria, funzionare così: la percentuale è calcolata sullo sporco, diciamo così, su quello che viene effettivamente raccolto dai cassonetti, l'analisi viene fatta e ci sono delle percentuali di tolleranza. Cioè, quindi se, diciamo così, l'estratto del



cassonetto è più sporco di una determinata quota percentuale diventa automaticamente indifferenziata. Quindi in questo modo viene fatto il calcolo, però ti parlo di informazioni che diciamo ho da un po' di tempo, può anche darsi che sia cambiato qualche cosa. Quindi magari andiamo a chiederlo nuovamente.

VASON MONIA

Noi per Ozzano

Poi mi sono dimenticata una solita domanda. Tariffa puntuale? Non si sa ancora nulla?

LELLI LUCA

Sindaco

Non è nei programmi. Significa che non avverrà prima del 2026, perché già hanno determinato i turni di passaggio del '25, quindi non siamo sicuramente nemmeno lì, ecco. Mettiamo in votazione il punto numero 7.



VOTAZIONE

Chi è favorevole? Okay. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3.



VOTAZIONE

Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Okay. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3, come sopra. Grazie.